



REGOLAMENTO FD_D
anno termico 2019-2020

Regolamento disciplinante le procedure concorsuali per l'individuazione dei fornitori del servizio di default di distribuzione per il periodo 1 ottobre 2019 - 30 settembre 2020 ai sensi della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 301/2019/R/GAS

6 settembre 2019

Regolamento disciplinante le procedure concorsuali per l'individuazione dei fornitori del servizio di default di distribuzione di gas naturale per il periodo 1 ottobre 2019 - 30 settembre 2020, ai sensi della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 301/2019/R/GAS

TITOLO I ***Disposizioni generali***

Articolo 1 ***Definizioni***

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento valgono le definizioni di cui al TIVG, nonché le seguenti definizioni:

- **AU** è Acquirente Unico S.p.A.;
- **Anno termico** è il periodo compreso tra il 1° ottobre di ciascun anno e il 30 Settembre dell'anno successivo;
- **Autorità** è l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA);
- **CSEA** è la Cassa per i servizi energetici e ambientali;
- **Decreto legislativo n. 164/00** è il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00 come successivamente modificato e integrato;
- **Decreto ministeriale 28 maggio 2019** è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 28 maggio 2019;
- **Delibera** è l'Allegato A alla deliberazione 301/2019/R/GAS dell'Autorità;
- **D.P.R. 445/00** è il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 come successivamente modificato e integrato;
- **FD_D** è il fornitore del servizio di default di distribuzione individuato ai sensi della Procedura oggetto del presente Regolamento;
- **Legge fallimentare** è il regio decreto 16 marzo 1942, n 267;
- **Periodo di erogazione del servizio** è l'anno termico 1 ottobre 2019 - 30 settembre 2020;
- **Procedura** è la procedura concorsuale, ad evidenza pubblica, oggetto del presente Regolamento, finalizzata all'individuazione dei FDD;
- **Regolamento** è il presente regolamento disciplinante la Procedura, pubblicato sul sito di AU, ai sensi e nei termini di cui al comma 13.4, lettera a) della Delibera;
- **TIB** è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas, come successivamente integrato e modificato;

- **TIVG** è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 come successivamente modificato ed integrato.

Articolo 2

Oggetto

- 2.1 La Procedura è finalizzata all'individuazione degli FD_D che, per ciascuna area di prelievo di cui al comma 2.2 e per il periodo 1 ottobre 2019 – 30 settembre 2020, assicurino la fornitura di gas naturale limitatamente ai clienti finali di cui all'articolo 30.1, lettera b) del TIVG, sulla base delle disposizioni di cui alla Sezione 2 del Titolo IV del TIVG, per l'attivazione del servizio per clienti titolari di punti di riconsegna connessi alla rete di distribuzione.
- 2.2 Ai fini delle procedure concorsuali per l'individuazione dei FD_D per l'anno termico 2019-2020 sono individuate le seguenti 9 (nove) aree geografiche di prelievo definite nell'*Allegato A-1* della Delibera:
1. Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria;
 2. Lombardia;
 3. Trentino-Alto Adige e Veneto;
 4. Friuli-Venezia Giulia e Emilia-Romagna;
 5. Toscana, Umbria e Marche;
 6. Abruzzo, Molise, Basilicata e Puglia;
 7. Lazio;
 8. Campania;
 9. Sicilia e Calabria.

TITOLO II

Ammissione alla Procedura

Articolo 3

Requisiti minimi di ammissione alla Procedura

- 3.1 Ai sensi del comma 8.2 della Delibera sono ammessi a partecipare alla Procedura gli esercenti la vendita in possesso, alla data di presentazione delle istanze, dei seguenti requisiti:
- a) sussistenza della condizione di reciprocità di cui all'articolo 33, comma 2 del decreto legislativo n. 164/00;
 - b) che non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

- c) certificazione degli ultimi 2 (due) bilanci di esercizio approvati, ove disponibili;
 - d) aver rifornito i clienti finali nell'ambito del mercato interno europeo per un volume di gas naturale non inferiore, in base alla migliore stima, a 400 (quattrocento) milioni di standard metri cubi nell'anno termico 2018-2019;
 - e) qualora l'istante sia anche utente del bilanciamento, non si deve trovare nella condizione di cui all'articolo 10, comma 8, del TIB;
 - f) aver prestato la fideiussione di cui al comma 4.1;
 - g) i relativi amministratori e legali rappresentanti non devono:
 - 1. trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 2382 del codice civile;
 - 2. essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riammissione;
 - 3. essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riammissione:
 - i. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - ii. alla reclusione per uno dei delitti previsti dal Titolo XI del Libro V del codice civile e nella Legge fallimentare;
 - iii. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica.
- 3.2 Qualora alla data del termine ultimo per la presentazione delle istanze di cui al comma 6.3 la società partecipante si trovi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi dell'articolo 186*bis* della Legge fallimentare, ovvero sia sottoposta alla relativa procedura di ammissione, in deroga a quanto disposto dal comma 3.1 lettera b), la società ha titolo per partecipare se l'istanza è integrata dai documenti, previsti dal comma 5, lettere (a) e (b) del richiamato articolo 186*bis*, redatti secondo i seguenti criteri:
- i. la relazione di cui alla richiamata lettera (a) deve avere come oggetto, tra l'altro, la ragionevole capacità di svolgere il servizio di *default* per l'intero periodo di esercizio;
 - ii. le dichiarazioni di cui alla dichiarata lettera (b) devono pervenire da altro operatore in possesso di tutti i requisiti previsti dal comma 3.1 e dal comma 12.1 del presente Regolamento, il quale deve assumere l'impegno a mettere a disposizione della società partecipante, per l'intero periodo di esercizio, le risorse necessarie all'erogazione del servizio di *default*, nonché a subentrare alla medesima società nell'erogazione del

medesimo servizio, alle condizioni definite dai provvedimenti dell'Autorità, nel caso in cui questa fallisca, ovvero, non sia più in grado di svolgere il servizio.

Articolo 4

Garanzia per la partecipazione alla Procedura

- 4.1 Ai sensi dell'articolo 9 della Delibera, gli esercenti la vendita interessati a partecipare alla Procedura rilasciano a favore della CSEA, entro il 13 settembre 2019, una fideiussione bancaria a garanzia dell'affidabilità dell'offerta, pari a 15.000 (quindicimila) euro, nella forma di garanzia bancaria emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera, avente validità dalla data di presentazione dell'offerta e durata non inferiore a quella dell'incarico di FD_D e redatta sul modulo contenuto nell'*Allegato A-4* della Delibera.
- 4.2 Entro il medesimo termine di cui al comma 4.1, gli esercenti la vendita interessati a partecipare alla Procedura trasmettono alla CSEA la fideiussione di cui al medesimo comma. La CSEA, sentito l'AU, libera la fideiussione bancaria di cui al comma 4.1 entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione di richiesta scritta da parte dei soggetti la cui partecipazione alla Procedura è avvenuta in conformità alle disposizioni del Regolamento.
- 4.3 In caso di partecipazione alla Procedura non conforme alle disposizioni del presente Regolamento, su richiesta dell'AU, la CSEA escute la fideiussione bancaria di cui al comma 4.1.

Articolo 5

Contenuto della domanda di ammissione alla Procedura

- 5.1 Gli esercenti la vendita che intendono partecipare alla Procedura sono tenuti a presentare ad AU la propria istanza irrevocabile di ammissione, corredata dai seguenti documenti ed informazioni:
 - a) descrizione delle modalità di applicazione delle disposizioni dell'articolo 33, comma 2 del decreto legislativo n. 164/00 nei mercati degli Stati membri in cui l'istante ha sede;
 - b) dati relativi alla migliore stima dei volumi di gas naturale fornito ai clienti finali nell'anno termico 2018-2019;
 - c) dichiarazione in merito all'avvenuta iscrizione all'elenco dei soggetti abilitati alla vendita del gas naturale ai clienti finali ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n.164/00;
 - d) indicazione della/e area/e di prelievo di cui al comma 2.2 per la/e quale/i si partecipa alla Procedura;
 - e) per ciascuna area di prelievo indicata, l'offerta irrevocabile in termini di valore del parametro γ , quale variazione di prezzo rispetto alla parte variabile della componente

relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio QVD di cui all'articolo 7 del TIVG, espressa in c€/Smc;

- f) copia della fideiussione bancaria di cui all'articolo 4 rilasciata a favore della CSEA, nonché della certificazione degli ultimi 2 (due) bilanci di esercizio approvati, ove disponibili;
- g) dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del d.P.R. n. 445/00 che attesti il possesso dei requisiti di cui al comma 3.1, lettere b), e) e g); eventualmente integrata dai documenti di cui al comma 3.2;
- h) elenco dei soggetti individuati quali referenti per le comunicazioni relative alla Procedura con relativi recapiti telefonici, e-mail e P.E.C..

Articolo 6

Modalità di presentazione della domanda di ammissione alla Procedura

- 6.1 La domanda di ammissione alla Procedura deve essere redatta secondo il modulo contenuto nell'*Allegato 1* al presente Regolamento, compilato in ogni sua parte, sottoscritto dal legale rappresentante dell'istante e corredato dai documenti e dalle informazioni di cui all'art. 5.
- 6.2 Le offerte di cui al comma 5.1, lettera e) devono essere redatte secondo il modulo contenuto nell'*Allegato 2* al presente Regolamento, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante dell'istante.
- 6.3 La domanda di ammissione alla Procedura, comprensiva degli allegati, presentata in busta chiusa, deve pervenire entro le ore 16:00 del 13 settembre 2019 al seguente indirizzo: "Acquirente Unico S.p.A, Viale Maresciallo Pilsudski 120 A, 00197 Roma", recando sulla busta la dicitura: "Istanza di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione degli FD_D ai sensi della deliberazione 301/2019/R/gas".
- 6.4 Le domande possono essere recapitate a mano o spedite a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di recapito a mano, presso l'ufficio posta di AU, acquisite le generalità del messo, sarà rilasciata apposita ricevuta nella quale verrà indicato il giorno e l'ora di ricezione della domanda.
- 6.5 Le buste chiuse saranno custodite presso l'ufficio posta di AU sino al termine di cui al comma 6.3 e successivamente consegnate alla Commissione di cui al comma 7.1, con accluso l'elenco dei nominativi dei mittenti e del relativo orario di ricezione.
- 6.6 Le domande pervenute oltre il termine di cui al comma 6.3, ovvero pervenute, entro lo stesso termine, non complete di tutta la documentazione e di tutte le informazioni richieste nel presente Regolamento, saranno considerate come non pervenute.

TITOLO III ***Svolgimento della procedura***

Articolo 7 ***Esame della documentazione***

- 7.1 Ai fini dell'espletamento della Procedura è istituita, dal legale rappresentante di AU, una Commissione esaminatrice composta da un presidente, due commissari ed un segretario verbalizzante. La Commissione verrà costituita a seguito dello scadere del termine di cui al comma 6.3.
- 7.2 I compiti della Commissione sono:
- a) verificare gli esatti adempimenti di cui all'articolo 6 da parte dei partecipanti alla Procedura;
 - b) verificare che il soggetto che ha presentato la domanda sia in possesso dei requisiti minimi di partecipazione di cui all'articolo 3;
 - c) verificare la completezza e conformità della documentazione presentata dal partecipante di cui all'articolo 5;
 - d) verificare la validità delle offerte di cui al comma 5.1, lettera e), secondo quanto previsto dall'articolo 8;
 - e) richiedere eventuali chiarimenti ai soggetti incaricati di cui al comma 5.1, lettera h), relativamente alle dichiarazioni rese ed alla documentazione presentata;
 - f) redigere l'ordine di priorità delle offerte secondo quanto previsto dall'articolo 9;
 - g) trasmettere il verbale, contenente il resoconto delle attività indicate alle precedenti lettere del presente comma, al legale rappresentante di AU per l'individuazione degli FD_D.
- 7.3 AU si riserva la facoltà di effettuare verifiche sulle informazioni fornite ai fini della partecipazione alla Procedura.

Articolo 8 ***Controllo di validità delle offerte***

- 8.1 Un'offerta ricevuta è considerata valida se soddisfa le seguenti condizioni:
- i. è presentata secondo quanto previsto dal comma 6.2;
 - ii. riporta le indicazioni di cui al comma 5.1, lettera e).
- 8.2 L'offerta si intende irrevocabile, senza possibilità di modifica o di rilancio e non può essere sottoposta ad alcuna condizione.
- 8.3 Per ciascuna area di prelievo è possibile indicare una sola offerta. Qualora siano indicate più offerte dal medesimo partecipante, ciascuna di esse è considerata non valida.

- 8.4 AU informa l'Autorità qualora, con riferimento ad una determinata area di prelievo, non sia presentata o ammessa alcuna istanza, ovvero le offerte non rispettino i criteri definiti nel Regolamento.

Articolo 9

Ordine di priorità delle offerte

- 9.1 La Commissione, per ciascuna area di prelievo, forma una graduatoria delle offerte pervenute, secondo valori crescenti del parametro γ di cui al comma 5.1, lettera e).
- 9.2 La Commissione, in caso di condizione di parità, considera prioritarie le offerte dei soggetti che risultano primi nella graduatoria, anche a pari merito, per più aree di prelievo di cui al comma 2.2.
- 9.3 La Commissione, in caso di persistente condizione di parità tra le offerte, procederà all'estrazione a sorte.

Articolo 10

Esito della Procedura

- 10.1 Entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di presentazione delle istanze di cui al comma 6.3, AU pubblica sul proprio sito internet gli esiti della Procedura indicando, per ciascuna area di prelievo di cui al comma 2.2, la graduatoria con i nominativi degli esercenti individuati come FD_D e, per ciascun soggetto, il valore del parametro γ .
- 10.2 La comunicazione ai soggetti individuati quali FD_D è effettuata dalla Commissione tramite P.E.C. ed e-mail ai referenti indicati ai sensi del comma 5.1, lettera h).
- 10.3 AU provvede tempestivamente a cancellare dalla graduatoria di cui al comma 10.1 i soggetti che non abbiano prestato la garanzia di cui al comma 12.1, dandone comunicazione all'Autorità e ripubblicando le graduatorie aggiornate.

Articolo 11

Assunzione dell'incarico

- 11.1 Per ciascuna area di cui al comma 2.2, l' FD_D che occupa il primo posto nella graduatoria di cui al comma 10.1, è responsabile, per il periodo di erogazione del servizio, delle forniture di ultima istanza per i clienti finali di cui al comma 30.1. lettera b) del TIVG.

TITOLO IV
Disposizioni finali

Articolo 12
Garanzia per l'assolvimento dell'incarico di FD_D

- 12.1 I soggetti individuati nella graduatoria di cui al comma 10.1, ivi inclusi gli eventuali operatori di cui al comma 3.2, lettera ii., sono tenuti a rilasciare a favore della CSEA e per ciascuna area di prelievo di cui al comma 2.2, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 10.1, apposita fideiussione bancaria pari a 100.000 (centomila) euro, emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera, avente validità non inferiore alla durata dell'incarico del FD_D e redatta sul modulo contenuto nell'*Allegato A-5* della Delibera a garanzia dell'assolvimento del servizio di FD_D e dello svolgimento dello stesso in conformità alle disposizioni previste.
- 12.2 L' FD_D che risulti assegnatario di più di tre aree di prelievo di cui al comma 2.2 è tenuto a versare un ammontare massimo della fideiussione bancaria di cui al comma 12.1 pari a 300.000 (trecentomila) euro.
- 12.3 Qualora l'Autorità ravvisi violazioni da parte degli FD_D, delle norme disciplinanti l'incarico, può richiedere alla CSEA l'escussione della garanzia di cui al comma 12.1 e ne dà comunicazione all'AU. Gli FD_D sono tenuti a fornire, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'escussione della fideiussione, una nuova garanzia senza soluzione di continuità con la precedente. L'escussione della garanzia lascia impregiudicata la possibilità di revoca dell'incarico e l'eventuale individuazione, nonché il relativo pagamento, da parte dei FD_D, di ulteriori somme dovute relativamente al periodo di svolgimento dell'incarico e non coperte dalla garanzia.

Elenco degli allegati

Allegato 1 Modulo per la presentazione della domanda di ammissione (comma 6.1)

Allegato 2 Modulo per la presentazione delle offerte (comma 6.2)

6 settembre 2019